

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1517)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

col **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(LAMI STARNUTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1966

Esenzioni fiscali per le forniture di beni e le prestazioni di servizi effettuate, nel territorio della Repubblica, a Comandi Militari dei Paesi dell'Alleanza del Nord-Atlantico (NATO)

ONOREVOLI SENATORI. — In data 5 marzo 1952, il Governo italiano stipulò con quello degli Stati Uniti d'America un « Accordo » (Dunn-Vanoni) con il quale si convenne, fra l'altro, che le spese sostenute dagli USA nel nostro Paese, nel quadro del Patto Atlantico, non sarebbero state gravate dagli oneri fi-

scali derivanti da alcuni tributi di maggiore rilievo: IGE, imposta di registro, imposta di fabbricazione, diritto erariale e imposta erariale di consumo.

L'impegno assunto con il richiamato Accordo, fu determinato dall'opportunità di agevolare ed incrementare tali spese in modo

da assicurare all'Italia migliori condizioni per poter adempiere agli obblighi derivanti dall'Accordo medesimo, senza, peraltro, trascurare gli interessi dell'economia nazionale.

Poichè sono tuttora pienamente valide le considerazioni che indussero l'Italia a stipulare il menzionato Accordo del 5 marzo 1952 e, d'altra parte, è opportuno estendere il particolare trattamento tributario a tutti i Paesi membri della NATO, che già praticano esenzioni del genere a condizione di reciprocità, si ravvisa la necessità di provvedere in merito mediante autonoma disposizione legislativa.

A tal fine, è stato predisposto l'unito disegno di legge, articolo unico, che:

al primo comma, esenta dall'IGE le forniture di beni e le prestazioni di servizi fatte nel territorio nazionale ai Comandi militari dei Paesi Membri dell'Alleanza del Nord Atlantico ed ai Quartieri generali militari alleati della NATO ed esenta altresì dalla imposta di registro i relativi contratti;

al secondo comma, prevede l'esenzione dall'imposta di fabbricazione, dal diritto erariale e dall'imposta erariale di consumo

dei prodotti oggetto delle forniture anzidette;

al terzo comma, riserva al Ministro delle finanze la competenza a stabilire le modalità per la pratica applicazione dei benefici fiscali, e ciò per meglio garantire che i benefici stessi siano elargiti per i soli fini cui il provvedimento si ispira;

al quarto comma, consente, in via transitoria, i rimborsi delle imposte pagate sino alla data di entrata in vigore della legge, confermando i criteri e la procedura in atto a tale data;

al quinto comma, dispone che si prescindano dalla applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per il tardivo pagamento — già effettuato o, comunque, da effettuarsi non oltre i 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge — delle imposte relative agli atti economici di cui al precedente comma.

L'attuazione del provvedimento comporta una flessione al bilancio dell'entrata che, peraltro, può considerarsi di modestissima entità.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Le forniture di beni e le prestazioni di servizi fatte, nel territorio della Repubblica, ai Comandi militari dei Paesi membri dell'Alleanza del Nord Atlantico ed ai Quartieri generali militari alleati della NATO sono esenti dall'imposta generale sull'entrata ed i relativi contratti sono esenti dall'imposta di registro.

Sono, altresì, esenti dall'imposta di fabbricazione, dal diritto erariale e dall'imposta erariale di consumo i prodotti che formano oggetto delle forniture di cui al precedente comma.

Le esenzioni fiscali previste dai precedenti commi si applicano con le modalità che saranno stabilite dal Ministro delle finanze con proprio decreto.

Per le forniture di beni e per le prestazioni di servizi fatte fino alla data di entrata in vigore della presente legge, si continuerà ad effettuare, con la procedura e nei limiti in atto a tale data, il rimborso delle imposte pagate verso presentazione della relativa documentazione (contratti, fatture, eccetera) munita dell'apposita attestazione dei competenti Comandi militari.

Ove, per le forniture e le prestazioni di cui al precedente comma, le imposte dovute risultino pagate oltre i prescritti termini e, comunque, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si farà luogo all'applicazione delle relative sovrattasse e pene pecuniarie.